



Città Metropolitana di Messina
Segreteria generale

Nota Prot. 465/SG

Messina, 29/03/2017

Ai Sigg.ri Dirigenti

Al Comandante del Corpo di P.M.

Ai Sigg.ri Titolari P.O.

e p.c.

Al Sindaco della Città Metropolitana

Al Commissario Straordinario

L O R O S E D I

OGGETTO: CIRCOLARE: INDIRIZZI IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DELLE
FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016.

L'art. 113 del vigente Codice degli Appalti dispone la revisione dei criteri in materia di erogazione dei compensi incentivanti per funzioni tecniche.

Nell'intento di avviare una riflessione propedeutica alla elaborazione del Regolamento è opportuno soffermarsi su alcuni profili evidenziati dai recenti orientamenti giurisprudenziali:

- 1) L'individuazione di nuove figure professionali che possono percepire gli incentivi;
- 2) L'individuazione delle specifiche fasi tecniche cui vanno riconosciute i compensi;
- 3) L'estensione della tipologia di incentivi agli appalti per beni e servizi;
- 4) La necessità di costituire il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche;
- 5) L'approvazione da parte dell'Ente di un proprio Regolamento al fine del riparto, tra gli aventi diritto, delle risorse accantonate sul fondo.

L'art. 113 al comma 2 riconosce l'incentivo "esclusivamente" per le "attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico".

L'avverbio "esclusivamente" esprime con chiarezza l'intenzione del legislatore di riconoscere il compenso incentivante limitatamente alle attività espressamente previste, ove effettivamente svolte dal dipendente pubblico, sicché l'elencazione contenuta nella norma deve considerarsi tassativa (Corte dei Conti sezione autonomie deliberazione 13.05.2016 n. 18).

Sotto questo specifico profilo, ossia quello della individuazione dei limiti entro i quali le attività svolte dai pubblici dipendenti possono ricevere una specifica remunerazione, la disciplina degli incentivi, è da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica.

In tale previsione è manifesta la volontà di ampliare il campo dei soggetti a cui corrispondere l'incentivo comprendendone coloro che svolgono le attività connesse alle funzioni tassative indicate al comma 2 dell'art.113 sia nell'ambito dei lavori che nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi .

L'art.113 al comma 3 prevede che partecipa alla ripartizione dell'incentivo *il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori* “.

A questo riguardo, si deve preliminarmente osservare che la nozione di "collaboratore", essendo priva di un'autonoma definizione ha dato adito a disquisizioni, ma unanime pronunce, indicano che la figura " *deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere* ((Corte dei Conti sezione autonomie deliberazione 13.05.2016 n. 18).

Ed invero, se la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo sembrano far riferimento ad attività di natura prevalentemente tecnica, non altrettanto può dirsi con riferimento all'attività del Responsabile del procedimento, in considerazione della molteplicità - ed eterogeneità - delle funzioni che quest'ultimo è chiamato *ex lege* a svolgere.

I collaboratori del RUP possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.

L'estensione della tipologia degli incentivi anche alle tipologie di appalto di beni e servizi va configurata nell'ambito della programmazione della spesa per investimento e può considerarsi tale se determina un accrescimento del patrimonio dell'ente, secondo le caratteristiche previste dal comma 18, lett. c), dell'art. 3 della L. n. 350 2003 "acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale". (Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto, parere 02.03.2017 n. 134).

La predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, pur essendo coincidente parzialmente con l'attività di programmazione della spesa di investimento, deve identificarsi con essa e con le sopracitate, in tal caso, nessun compenso incentivante può essere riconosciuto per lo svolgimento della stessa (Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto, parere 02.03.2017 n. 134).

Al di là del riferimento agli stanziamenti previsti per la realizzazione "dei singoli lavori", contenuto nel primo comma ed espressamente richiamato in quello successivo, appare evidente che la norma riconosca il compenso incentivante anche per lo svolgimento, da parte dei dipendenti pubblici, di funzioni tecniche nell'ambito degli appalti di servizi e di forniture (in tal senso, vedasi Sezione regionale di controllo per la Lombardia parere 16.11.2016 n. 333).

Siffatta conclusione trova conferma nelle espressioni contenute nella norma quando si menzionano alcune attività di natura tecnica proprie di tali tipologie di appalto.

Ci si riferisce in particolare a quella della direzione dell'esecuzione e della verifica di conformità, tipiche degli appalti di servizi e di forniture, riportate accanto e correlativamente a quelle omologhe (e tipiche) dei lavori pubblici (direzione dei lavori e collaudo tecnico amministrativo).

Alla luce del quadro normativo vigente e dei principi recentemente affermati dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti **sono escluse dalla ripartizione delle risorse del fondo tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.**

La Corte dei Conti - Sezione Autonomie, con la **Deliberazione n. 18 del 13/05/2016**, si è pronunciata al fine di appianare i contrasti interpretativi sorti tra le sezioni regionali di controllo, dando indicazioni sulla possibilità di incentivare i RUP se tutte le altre attività sono svolte all'esterno, sulla nozione di collaboratori da



individuare come beneficiari dei compensi e sulla possibilità di incentivare le altre figure professionali nel caso in cui la progettazione sia stata svolta all'esterno.

Dalle citate pronunce è possibile definire i cardini delle questioni oggetto di dibattito interpretativo:

1. la possibilità di remunerazione delle singole figure professionali, a prescindere dallo svolgimento delle altre attività all'interno dell'Ente;
2. il compenso incentivante **non spetta per la progettazione e il coordinamento della sicurezza (art.1 comma 1 lett.rr Legge n.11/2016)**, il comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che gli oneri per tali attività sono a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti(Delibera ANAC 973 del 14.09.2016); Il legislatore ha definito il valore massimo del fondo incentivante **nel 2% del valore** dell'opera.
3. le incentivazioni per le funzioni tecniche spettano anche per gli appalti di forniture e servizi nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (corte dei Conti sez Controllo Veneto -deliberazione n.134/2017);
4. In base a quanto sancito dalle modifiche dettate dal D.L. n.90/2014 e da quelle introdotte dal D.Lgs. n.50/2016, senza l'adozione di un proprio Regolamento, l'Ente non potrà procedere all'incentivazione del personale, pertanto, rimane il presupposto necessario ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo.

Il Fondo è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. **L'ottanta per cento** delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e integrativa del personale.

Il restante venti per cento è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché, all'ammodernamento ed accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini e per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento mediante convenzioni con le Università.

Il Regolamento dovrà garantire:

1. "l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi preventivati, con conseguente riduzione proporzionale delle risorse incentivanti in caso di mancato rispetto".

2. dovrà prevedere, in modo analitico, una gradazione delle percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale addetto, sulla base dei criteri di proporzionalità, logicità, congruenza e ragionevolezza, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano state affidate a professionisti esterni, una partecipazione delle altre figure professionali interne percentualmente contenuta, nel rispetto del contenimento della spesa.
3. Gli incentivi non possono essere applicati in caso di progettazione interna.
4. Gli incentivi non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.
5. Gli incentivi non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo annuo .
6. I criteri devono essere conformi a parametri di congruità e ragionevolezza;
7. La quota non utilizzata dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte incrementano il fondo senza che la somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati .



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela CAPONETTI